

DELIBERA N. 63/06/CONS

Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 1° febbraio 2006 ed, in particolare, nella sua prosecuzione del 2 febbraio 2006;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 182 bis, comma 3;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'articolo 2, comma 12, lettera g);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di finanza, del 15 luglio 2002;

VISTO il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, del 10 febbraio 2003;

VISTA la delibera n. 436/03/CONS del 17 dicembre 2003 con la quale sono state individuate le modalità di esercizio del potere ispettivo dell'Autorità previsto dalle norme di settore;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di

organizzazione e di funzionamento dell’Autorità”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006, ed, in particolare, l’art. 19 “Servizio ispettivo e registro” e l’art. 31 “Definizione delle procedure”;

CONSIDERATO che le disposizioni di cui alla suddetta delibera n. 506/05/CONS entrano in vigore dal 1° febbraio 2006;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite all’Autorità in virtù delle leggi vigenti, l’Autorità può procedere ad ispezioni presso le sedi dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni. Il Consiglio può approvare un programma di ispezioni sistematiche al fine di verificare l’applicazione di specifiche norme o l’attuazione di delibere dell’Autorità.
2. I funzionari, incaricati dal responsabile del procedimento o dal dirigente preposto all’ufficio competente del Servizio ispettivo e registro di procedere alle ispezioni, esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l’oggetto dell’accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l’omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell’ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri. Il personale ispettivo consegna altresì la “carta dei diritti”, acclusa in allegato alla presente delibera, recante l’indicazione dei diritti e delle garanzie di cui si può avvalere il soggetto ispezionato.

3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'opposizione:
 - a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
 - b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;
 - c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorità riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.
4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.
5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:
 - a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio estranei all'attività aziendale oggetto dell'indagine;
 - b) controllare i documenti di cui al comma 4;
 - c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);
 - d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.
6. Nel corso delle ispezioni i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.
7. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale.

8. Nello svolgimento dell'attività ispettiva l'Autorità può avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di finanza e degli appartenenti alla Polizia postale e delle comunicazioni, anche secondo convenzioni all'uopo previste, e può agire in collaborazione con gli ispettori della Società italiana per gli editori e autori. Tali soggetti agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti".

Articolo 2.

1. È approvata, nel testo allegato alla presente delibera, la “carta dei diritti”, recante l'indicazione dei diritti e delle garanzie di cui si può avvalere il soggetto che è sottoposto ad ispezione.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 2 febbraio 2006

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola